SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 138° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 febbraio 1997.

Revoca del finanziamento di lire 1.708 milioni di cui all'ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989 concernente l'autorizzazione all'Associazione nazionale alpini alla esecuzione di attività di soccorso e solidarietà alla popolazione armena per la realizzazione di un ospedale da campo. (Ordinanza n. 2514).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1684/FPC del 10 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1989, con la quale è stata assegnata la somma di lire quattro miliardi all'Associazionenazionale alpini per l'esecuzione di attività di soccorso e solidarietà alla popolazione armena per la realizzazione di un ospedale da campo;

Tenuto conto che, alla data odierna, sono stati richiesti finanziamenti per lire 2.292 milioni e che l'ultima erogazione risale al gennaio 1994;

Considerato, altresì, che la somma di lire un miliardo settecentootto milioni risulta disponibile sul capitolo 7615 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocato il finanziamento di lire 1.708 milioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1684/FPC del 10 aprile 1989.

2. La somma di lire 1.708 milioni assegnata all'Associazione nazionale alpini per l'esecuzione delle attività di soccorso e solidarietà alla popolazione armena per la realizzazione di un ospedale da campo, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1677

ORDINANZA 27 febbraio 1997.

Revoca del finanziamento di lire 225 milioni di cui all'ordinanza n. 1993/FPC del 2 agosto 1990 concernente interventi d'urgenza a favore dei cittadini extracomunitari alloggiati presso l'ex complesso industriale «Pantanella» in Roma. (Ordinanza n. 2515).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1993 del 2 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1990, con la quale è stata impegnata la somma di lire un miliardo per assicurare gli interventi di urgenza a favore dei cittadini extracomunitari alloggiati presso l'ex complesso industriale «Pantanella», in Roma;

Tenuto conto che, alla data odierna, risultano spesi 775 milioni a fronte di un finanziamento complessivo di un miliardo;

Considerato, altresì, che la somma di lire un 225 milioni risulta disponibile sul capitolo 7615 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocato il finanziamento di lire 225 milioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1993/FPC del 2 agosto 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1678

ORDINANZA 27 febbraio 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1996 sul territorio delle province di Udine, Pordenone e Trieste ed integrazioni all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2451 del 27 giugno 1996. (Ordinanza n. 2516).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2451 del 27 giugno 1996, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Udine, Pordenone e Trieste colpite dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al recupero delle condizioni di agibilità e funzionalità delle infrastrutture pubbliche, ad assicurare alle popolazioni colpite il ristoro dei danni subiti ai beni immobili e mobili e a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, commerciali, artigianali;

Ravvisata, altresì, la necessità di provvedere ai sensi del quarto comma dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, ad interventi di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o diretti a prevenire sistemi di pericolo prevedendo anche la rimozione di materiali litoidi e legnosi dagli alvei;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Ministero delle finanze;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1996, provvede agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili per il ristoro dei danni subiti dai beni immobili e mobili di proprietà dei privati residenti:

nella provincia di Udine comuni di: Bordano, Buia, Chiusaforte, Dogna, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Forgaria nel Friuli, Gonars, Majano, Malborghetto Valbruna, Martignacco, Montenars, Nimis, Paluzza, Paularo, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Raveo, Remanzacco, Rigolato, Rivignano, S. Leonardo, S. Maria la Longa, Stregna, Sutrio, Tarcento, Tolmezzo, Varmo, Venzone, Visco;

nella provincia di Pordenone comuni di: Andreis, Barcis, Brugnera, Caneva, Castelnovo del Friuli, Chions, Clauzetto, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile, S. Quirino, Sesto al Reghena, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Zoppola;

nella provincia di Trieste comune di: Muggia,

e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi nonché alla ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di L. 937.550.000 per gli interventi a favore dei privati per il ristoro dei danni subiti dai beni immobili e mobili e di L. 2.000.000.000 per la ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate.

2. Per tali provvidenze si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996.

Art. 3.

1. La regione, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione della loro entità, provvede, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla rimodulazione del piano di interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996. A tal fine è assegnato un ulteriore contributo di L. 1.000.000.000.

Art. 4.

1. L'onere di cui agli articoli 2 e 3 di L. 3.937.550.000 grava sul capitolo 7615 - Rubrica 6 - dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. La regione nell'ambito del piano rimodulato di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 deve predisporre, entro 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un apposito capitolo relativo al piano per gli interventi previsti dall'art. 4, comma 10-*bis* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. Tale piano deve contenere l'indicazione delle priorità sia per gli interventi di competenza delle Autorità di bacino nazionale sia per quelli regionali. Su tale piano deve essere acquisito il preventivo parere da parte dei comitati tecnici delle competenti Autorità di bacino di rilievo nazionale.

2. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi, previsti nel piano di cui al comma 1, deve intervenire entro 15 giorni della presa d'atto del piano stesso a cura e spese della regione sia per gli interventi di competenza regionale che per quelli su bacini di rilievo nazionale d'intesa con la competente autorità. Per tale finalità la regione Friuli-Venezia Giulia adotta provvedimenti utilizzando le deroghe alle disposizioni legislative già previste dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996.

3. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere redatti entro 60 giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento. Gli incarichi di progettazione esecutiva sono affidati anche a liberi professionisti di qualificata esperienza nel settore.

4. L'esame dei progetti, che deve intervenire entro 15 giorni dall'inoltro dei medesimi da parte dei progettisti, è effettuato mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con 4 poteri ivi previsti. La conferenza dei Servizi è convocata dalla regione nel caso di interventi su bacini di rilievo regionale o dal segretario del comitato tecnico del magistrato delle acque per gli interventi su bacini di competenza dello stesso. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere può essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

Art. 6.

1. I prefetti ed i sindaci, per la parte di propria competenza, dispongono l'occupazione di urgenza dei siti interessati alle opere e allo stoccaggio dei materiali. Per l'eventuale ampliamento degli argini esistenti, gli stessi delegano all'occorrenza gli organi territorialmente competenti.

Art. 7.

1. I sindaci possono disporre ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali, sentiti i servizi tecnici delle province competenti, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

Art. 8.

1. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche o non alienati possono essere ceduti ad enti territoriali e/o pubblici, all'ANAS e alle FF.SS. nonché alle Autovie Venete S.p.a. Friuli-Venezia Giulia per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale. Analoga procedura potrà essere seguita anche per lo smaltimento dei materiali litoidi di disalveo già accumulati lungo i corsi d'acqua, in somma urgenza, in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di giugno ed ottobre 1996. A tal fine l'ufficio tecnico erariale provvederà a determinare il canone minimo ricognitorio.

Art. 9.

1. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette. Gli stessi sono realizzati dai soggetti individuati dalla regione sulla base del progetto approvato dagli organi di cui al precedente art. 5, nonché dai servizi tecnici regionali deputati alla forestazione per quanto concerne il taglio delle piante nei corsi di acqua.

Art. 10.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia, entro 10 giorni dall'approvazione del progetto, in deroga all'art. 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, dovrà comunicare al compartimento per il territorio - sezione staccata del demanio, il valore dei materiali da estrarre, con il quale viene compensato il prezzo di affidamento dei

lavori di sistemazione fluviale secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 576/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 677/1996.

Art. 11.

1. La rimodulazione del piano ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza trova comunque copertura nell'ambito delle disponibilità previste per l'attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 e dall'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 12.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui all'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1679

ORDINANZA 27 febbraio 1997.

Modifiche all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2440 del 30 maggio 1996 contenente disposizioni per il completamento della ricostruzione delle strutture danneggiate e per il riassetto idrogeologico dell'area interessata dall'evento alluvionale del 13 marzo 1995 nella provincia di Catania. (Ordinanza n. 2517).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1995 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle aree della provincia di Catania interessate dall'evento alluvionale del 13 marzo 1995;

Vista l'ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995 con la quale sono stati stanziati lire 9.000 milioni per far fronte agli interventi più urgenti, con onere gravante sulla disponibilità del capitolo 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995, nel comune di Acireale, di Giarre e di Riposto;

Visto l'art. 2 della legge della regione Sicilia 27 settembre 1995, n. 56, con la quale è stata stanziata la somma di lire 8.500 milioni per gli interventi individuati dall'ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995;

Visto l'art. 5 della legge regionale siciliana 18 maggio 1995, n. 42, con la quale è stato previsto un finanziamento di lire 30.000 milioni per interventi urgenti sui torrenti e nei comuni di Acireale e di Mascali;

Vista l'ordinanza n. 2440 del 30 maggio 1996 con la quale il prefetto di Catania, già delegato con l'ordinanza n. 2003 del 18 aprile 1995 all'effettuazione delle opere nella stessa elencate, è stato, altresì, delegato all'attuazione del programma di interventi finanziati con fondi della regione siciliana;

Considerato che la regione siciliana con nota n. 208 del 1° febbraio 1997 ha fatto presente che, in ottemperanza all'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, ha provveduto a disporre l'immediato accredito della somma di lire 8.500 milioni all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Catania per l'esecuzione degli interventi citati nell'ordinanza n. 2403/1995;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alle modifiche dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2440 del 30 maggio 1996 al fine di consentire l'immediata esecuzione delle opere finanziate con la somma di lire 8.500 milioni;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 2440 del 30 maggio 1996 è così modificato: «A completamento delle attività in corso il prefetto di Catania provvederà anche all'attuazione degli interventi citati in premessa per un importo di lire 30.000 milioni finanziati con legge regionale siciliana 18 maggio 1995, n. 42, con esclusione, pertanto, di quelli finanziati con legge regionale 27 settembre 1995, n. 56, entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, avvalendosi delle procedure, deroghe e disposizioni di cui all'ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995».

Art. 2.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2440 del 30 maggio 1996 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per l'esecuzione delle opere finanziate con fondi della regione Sicilia, di cui alla legge n. 67 del 27 settembre 1995, per un importo di lire 8.500 milioni, provvede direttamente l'ufficio del genio civile di Catania che si avvale delle procedure, deroghe e disposizioni di cui all'ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995».

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1680

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1997, n. 37.

Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati, nonché i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'Amministrazione;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante disposizioni per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che reca il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Riconosciuta la necessità di individuare gli organi competenti per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 564 del 1994, nonché di disciplinare la relativa procedura;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Viste le comunicazioni, n. 3-779 del 30 gennaio 1997 e n. 3-911 del 4 febbraio 1997, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

1. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.

Art. 2.

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Criteri di priorità

1. Nell'attività di cui all'articolo 2 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 4.

Adempimenti degli uffici

1. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o della agevolazione superi lire un miliardo, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o compartimentale da cui l'ufficio dipende.

2. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso. nonché — in caso di annullamento disposto in via sostitutiva — all'ufficio che ha emanato l'atto.

3. Con relazioni annuali, da trasmettere al Segretariato generale, ai relativi dipartimenti e al servizio per il controllo interno, le direzioni regionali e compartimentali evidenziano le cause dei vizi degli atti rilevati nonche le misure adottate per migliorare l'efficienza dell 'attività di accertamento di loro competenza.

Art. 5.

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all'articolo 1; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 6.

Rilevazione da parte degli uffici

1. La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, la Direzione centrale per gli affari generali, il personale e i servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e la Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del Dipartimento del territorio, sulla base di relazioni che le direzioni regionali e compartimentali, avvalendosi del servizio automatizzato di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono tenute a far pervenire trimestralmente alle stesse Direzioni centrali e al Segretariato generale, rilevano i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici e centrali sono accolti o respinti dalle commissioni tributarie.

2. Le Direzioni centrali di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alle direzioni regionali e compartimentali elenchi, distinti per singoli tributi, delle questioni che più frequentemente tornano oggetto di ricorso, evidenziando i casi di contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Art. 7.

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. Tenuto conto delle rilevazioni previste dall'articolo 6 e della giurisprudenza consolidata nella materia, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono direttive per l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.

2. Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

Art. 8.

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività amministrativa

1. Con successivi propri decreti sono stabiliti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 69

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*quater* del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656:

«Art. 2-*quater*. — Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione».

— La legge 10 ottobre 1989, n. 349 (Delega al governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini

generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e consumo), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1989.

— Il D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105 (Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 settembre 1990.

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1991.

— Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1992. Si riporta il testo dell'art. 68, comma 1, del citato D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287: «1. Salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413): «1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli».

97G0068

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 febbraio 1997.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1997.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il suindicato art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1997), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale nonché gli elementi degli stessi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1995) con il quale è stata disposta per il 1995 la revisione di alcune categorie di veicoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

è disposta per il 1997 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli;

f) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore: immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1993 con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1997 o nell'anno precedente;

g) autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non compresi nel punto *d)*, autocaravan, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1987, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1997 o nel quadriennio precedente;

h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1987, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1997 o nel quadriennio precedente;

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 devono essere effettuate nel corso dell'anno 1997 secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazioneai sensi degli articoli 95 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti al comma 1 in base alla precedente targa d'immatricolazione.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A1681

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 gennaio 1997.

Delega di attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Antonio Bargone e on. Gianni Francesco Mattioli.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di delegare determinate funzioni ai Sottosegretari di Stato on. Antonio Bargone e on. Gianni Francesco Mattioli;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici on. Antonio Bargone e on. Gianni Francesco Mattioli, in caso di assenza o impedimento del Ministro, sono delegati a firmare la corrispondenza ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Ministro dei lavori pubblici.

È fatta eccezione per le leggi e gli atti di governo che non assumono vigore se non siano muniti della firma del sig. Ministro, nonché per i provedimenti concernenti programmi di intervento, per quelli riservati, a norma di legge di regolamento, alla sua firma, e per gli affari concernenti gli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia previsti dalle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 10 marzo 1980, n. 56, e 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli on. Sottosegretari di Stato — ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro — sono delegati a rispondere alle interrogazioni, alle interpellanze e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 3.

Fermo il potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, l'on. Antonio Bargone è delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

a coordinare gli affari e le competenze amministrative della Direzione generale delle opere marittime;

a coordinare gli affari e le competenze della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;

a coordinare l'attuazione degli interventi straordinari del Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

a coordinare gli affari e le competenze amministrative del Comitato per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti;

a coordinare gli affari e le competenze amministrative dell'A.N.A.S. e del settore autostradale.

L'on. Antonio Bargone è inoltre delegato a partecipare alle riunioni della commissione per Roma Capitale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, quando il Ministro dei lavori pubblici è delegato alla sua Presidenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Fermo il potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, l'on. Gianni Francesco Mattioli è delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

a coordinare gli affari e le competenze amministrative del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a coordinare gli affari e le competenze amministrative della Direzione generale della difesa del suolo;

a coordinare gli affari e le competenze amministrative della Direzione generale del coordinamento territoriale ad esclusione dell'attività di vigilanza sull'A.N.A.S. e sul settore autostradale;

a coordinare gli affari e le competenze amministrative dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

a presiedere il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) nonché a coordinare gli affari e le competenze amministrative del Segretariato generale del C.E.R.

L'on. Gianni Francesco Mattioli è inoltre delegato a partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo quando il Ministro dei lavori pubblici è delegato alla sua Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa, economica o finanziaria, nonché gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti comunitari ed internazionali, i programmi, gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi natura o connessi alle direttive di carattere generale, i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria degli enti o società sottoposti a vigilanza del Ministero e di nomina degli arbitri.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1997

Il Ministro: COSTA

97A1682

DECRETO 19 febbraio 1997.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DE LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 7 ottobre 1996, n. 122;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 29 ottobre 1996, n. 312;

Vista la delibera dell'azienda autooma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 31 dicembre 1996, n. 121;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 9 dicembre 1996, n. 009819/GAB;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 22 novembre 1996 n. 8959;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 9 marzo 1997 al 31 ottore 1997 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola che pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali delle tasse di nettezza urbana per l'anno 1997, nonché gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso;

b) autoambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un competente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso aeroporti intercontinentali condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 così come previsto al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 62

97A1704

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 febbraio 1997.

Emissione di monete da L. 200 di serie ordinaria - millesimo 1997 - celebrative del centenario della Lega navale italiana.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L.200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976, che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977, che determina le caratteristiche artistiche nonché il potere liberatorio della moneta medesima;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993, concernente il contingente delle monete da L. 200;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il centenario della Lega navale italiana, le monete da L. 200 di serie ordinaria - millesimo 1997 - hanno le seguenti caratteristiche artistiche:

sul diritto: testa muliebre; in circolo leggenda «REPUBBLICA ITALIANA» ed un punto; in basso, lungo il bordo, «M. VALLUCCI»;

sul rovescio: su un veliero stilizzato, lo stemma della Lega navale italiana; ai lati «1897» e «1997»; in alto a destra «R» e il nome dell'autore «E.L.FRAPICCINI»; in basso «200 LIRE».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 3.

Le monete da L. 200 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 17 marzo 1997.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

97A1630

DECRETO 24 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.232 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio e 10 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal suddetto decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, come modificato dal decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, citato nelle premesse, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 marzo 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 27 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 67.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1662

DECRETO 24 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.232 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio e 10 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quarto comma, e all'art. 15, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 marzo 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2 è pevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 27 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tereza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 27 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventidue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 108.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1663

DECRETO 24 febbraio 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° marzo 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.232 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verranno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per tre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 4 marzo 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 6,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento

dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002. Dette operazioni avranno inizio il 4 marzo 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 78.125.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1664

DECRETO 24 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 febbraio 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.232 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997-2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, 15 febbraio 1997-2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 marzo 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 10 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciannove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 marzo 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1665

DECRETO 24 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° gennaio 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.232 miliardi;

Visti i propri decreti in data 13 e 27 gennaio 1997 e 10 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 27 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 13 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 13 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 155.250.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1666

DECRETO 28 febbraio 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 28 febbraio 1997 concernente ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1997;

Considerato che, per mero errore di trascrizione, è stato scambiato il partito «Centro Cristiano Democratico» con il partito «Cristiano Democratici Uniti» per la parte relativa al numero degli eletti e alle somme conseguentemente spettanti;

Dovendosi provvedere per la rettifica;

Decreta:

L'art. 2 del decreto 28 febbraio 1997, citato in premessa, è così sostituito a tutti gli effetti:

«Ai sensi del primo e secondo periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la somma di L. 145.100.529.480 viene ripartita ed assegnata come segue:

1) Partito Democratico della Sinistra	L.	31.014.280.997
2) Forza Italia	»	30.299.364.182
3) Alleanza Nazionale	»	23.063.888.513
4) Lega Nord	»	14.836.477.501
5) Rifondazione Comunista	»	12.626.120.299
6) Rinnovamento Italiano - Lista Dini	»	6.393.623.785
7) Federazione dei Verdi	»	3.687.811.618
8) Lista Pannella - Sgarbi	»	2.761.887.695
9) Movimento Sociale - Fiamma Tricolore	»	1.333.236.629
10) AT6 - Lega d'Azione Meridionale	»	283.116.001
11) Partito Sardo d'Azione	»	149.301.633
12) Partito Federalista	»	14.705.437
13) Popolari	»	9.317.653.501
14) Sudtiroler Volkspartei	»	511.958.984
15) Partito Repubblicano Italiano	»	204.783.593
16) Centro Cristiano Democratico	»	5.734.879.408
17) Cristiano Democratici Uniti	»	2.867.439.704
Totale	L.	145.100.529.480».

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1703

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania dalla sig.ra Konig Simone Julia, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 7 novembre 1996;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Konig Simone Julia di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 10 dicembre 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto i decreti dirigenziali, 10 dicembre 1996 e 17 gennaio 1997, con i quali è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 24 gennaio 1997 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo numero 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 4 settembre 1995 dalla sig.ra Konig Simone Julia nata a Stoccarda (Germania), il 26 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1631

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Elba Clamans», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Elba Clamans», con sede in Roma, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dei precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Elba Clamans», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giambattista Ghi, in data 30 giugno 1962, registro società n. 1428/62, Tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Alberto Ghislanzoni, nato a Roma il 21 settembre 1961 e residente in Roma, via Giulio Adamoli n. 7, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1626

DECRETO 13 febbraio 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa tarantina per l'incremento della fecondazione artificiale», in Ginosa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988, con il quale la società cooperativa «Cooperativa tarantina per l'incremento della fecondazione artificiale», con sede in Ginosa (Taranto), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Giulio Colavito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1995, con il quale è stato nominato commissario liquidatore il rag. Giuseppe Buongiorno, in sostituzione del rag. Giulio Colavito, dimissionario;

Vista la nota del 9 dicembre 1995, con la quale il rag. Giuseppe Buongiorno ha rinunciato all'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Pietro Antonio Panzetta, nato a Pulsano (Taranto), il 29 ottobre 1958 e residente a Pulsano (Taranto), in via Toma n. 94, è nominato commssano liquidatore della società cooperativa «Cooperativa tarantina per l'incremento della fecondazione artificiale», con sede in Ginosa (Taranto), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 29 gennaio 1988, in sostituzione del rag. Giuseppe Buongiorno, rinunciatario.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1628

DECRETO 13 febbraio 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Inserimento», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1994, con il quale la società cooperativa «Inserimento», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Federico Bianca è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Federico Bianca comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Alberto Rimicci, nato a Sabaudia (Latina) il 18 agosto 1960 e residente in Roma presso lo studio Costantin, via Piave, 41, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Inserimento», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 dicembre 1994, in sostituzione del dott. Federico Bianca dimissionario.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1627

DECRETO 20 febbraio 1997.

Proroga del termine per la sperimentazione del modello di attestato di qualifica professionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 aprile 1996, avente per titolo «Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle regioni e province autonome con allegato modello di attestato»;

Considerato in particolare quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto in merito all'adozione sperimentale di un modello di attestato di qualifica per un poriodo di dodici mesi a partire dalla data del decreto stesso;

Considerato che l'adozione del modello sperimentale ha attivato differenti procedure di armonizzazione con i progetti di trasparenza delle certificazioni in essere presso alcune regioni e che, per disporre di una validazione del modello stesso, occorre che esso sia testato in sintonia con la programmazione ed il calendario delle attività formative delle regioni e le province;

Considerate le esperienze di trasparenza in atto all'interno del programma Leonardo e l'opportunità condivisa dalle regioni, di articolare le attività di

monitoraggio sul predetto modello di attestato insieme all'analisi in atto per la definizione degli standard e dei crediti formativi, nonché il rilievo ad essi conferito anche dall'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di garantire una migliore e più omogenea diffusione del modello di certificazione proposto a livello nazionale, nonché di incrementarne la funzionalità rispetto al piano di impegni annunciati nell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, la sperimentazione del modello di attestato di qualifica allegato al decreto del 12 marzo 1996 è prorogata per ulteriori dodici mesi a partire dalla data del presente decreto.

Roma, 20 febbraio 1997

Il Ministro: TREU

97A1629

DECRETO 21 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa PAIPS - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa montaggi industriali P.A.I.P.S.», in Volpiano, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 novembre 1996, e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa PAIPS - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa montaggi industriali P.A.I.P.S.», con sede in Volpiano (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa PAIPS - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa montaggi industriali P.A.I.P.S.», con sede in Volpiano (Torino), costituita per rogito notaio dott. prof. Gennaro Viscusi, in data 17 settembre 1970, repertorio n. 71408, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori: avv. Piero Garavaglia, nato a Busto Arsizio (Varese) il 19 febbraio 1947, residente via Cernaia, n. 2, Milano; dott. Pierfranco Risoli, nato a Bernezzo (Cuneo) il 4 febbraio 1945, studio corso Soleri, n. 3, Cuneo; avvocato Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, studio corso Cavallotti n. 40, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1671

DECRETO 21 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Costruire S.c.r.l., in Gualtieri, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 ottobre 1996, e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa Costruire S.c.r.l., con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Costruire S.c.r.l., con con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Luigi Govoni, in data 31 agosto 1989, repertorio n. 67931, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori: dott. Werther Badodi, nato a Reggio Emilia il 18 giugno 1946 ed ivi residente in via Sempreverdi; 3/1, avv. Pier Luigi Morara nato a Bologna il 28 febbraio 1955 con studio in Bologna, via Farini n. 3; e la sig.ra Naldi Maurizia nata a Codigoro (Ferrara) il 7 luglio 1054 ed ivi residente con studio in piazza Matteotti, 51/*a*, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1672

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Riprogrammazione dei fondi provenienti da revoche a valere sui fondi della legge n. 64/1986 nella regione Campania (area Flegrea).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni centrali competenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati nei territori ove ricadono i finanziamenti revocati;

Viste le note della regione Campania, n. 2424 del 24 agosto 1995, n. 24331 del 29 agosto 1995, con le quali viene chiesta l'utilizzazione delle risorse provenienti da revoche disposte nei confronti della stessa regione a valere sui fondi della legge n. 64/1986;

Vista la disposizione n. 3785 del 29 dicembre 1995 del presidente della regione Campania con la quale si segnalano gli interventi da riprogrammare sui fondi provenienti da revoche della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera del 29 febbraio 1996 con la quale è stata assegnata, in via programmatica, alla regione Campania la somma complessiva di lire 103,526 miliardi a valere sulla disponibilità del predetto Fondo ex art. 19, al quale sono affluite le risorse rinvenienti dai finanziamenti *ex lege* n. 64/1986, successivamente revocati;

Considerato che, con tale deliberazione la predetta somma di lire 103,526 miliardi è stata ripartita fra i vari interventi da realizzare, la cui progettazione esecutiva doveva essere sottoposta, a cura della regione stessa all'esame nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione dell'impatto socio-economico nell'area e dell'attivazione occupazionale diretta ed indiretta;

Considerato altresì che in data 10 luglio 1996 la regione Campania ha inviato la relativa documentazione progettuale successivamente integrata con le note n. 2891 del 24 settembre 1996, n. 3124 del 15 ottobre 1996, n. 3280 del 29 ottobre 1996, n. 3293 del 30 ottobre 1996 con le quali, nel trasmettere gli elementi informativi riguardanti gli interventi di completamento del «Piano intermodale dell'area Flegrea» che comportano una spesa di lire 21 miliardi, ha dichiarato l'immediata cantierabilità delle opere segnalando che tali interventi sono in grado di attivare un cofinanziamento comunitario di pari importo a valere sui fondi strutturali FESR 1995-96;

Vista la relazione protocollo n. 8/1148 del 14 novembre 1996 del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici relativa all'impatto socio-economico ed occupazionale del completamento di un insieme di interventi denominato «Piano intermodale dell'area Flegrea»;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono ammessi a finanziamento a carico del fondo ex art. 19 richiamato in premessa, i seguenti interventi di completamento del «Piano intermodale dell'area Flegrea» per l'importo complessivo di lire 21 miliardi:

a) sistemazione ed adeguamento di via Masullo in comune di Quarto (variante di via Campana)	L.	3,6	mld
b) intervento sul quadrivio di Arco Felice a Pozzuoli da realizzarsi attraverso l'adeguamento dell'innesto sulla via Domiziana dal lato dello svincolo della «Tangenziale»	»	0,95	»
c) risistemazione degli svincoli viari prospicienti l'ospedale zonale di S. Maria delle Grazie e della viabilità di collegamento con Monte di Procida-via Domiziana	»	10	»
d) realizzazione di uno svincolo su via Fascione fino all'uscita della autostrada «Tangenziale», quale variante alla strada provinciale Quarto-Pozzuoli	»	3,2	»

e) interventi infrastrutturali per la sistemazione ambientale delle aree limitrofe alle strade di penetrazione «A» e «B» del parco archeologico: sistemazione idraulica dell'alveo Bognar interessante l'area archeologica di via Antiniana e adeguamento della strada «B» per consentire la sistemazione e la valorizzazione dell'acquedotto romano rinvenuto lungo la strada «A» - zona mercato ortofrutticolo, sistemazione a verde e installazione dei pannelli antirumore lungo le strade, a completamento degli interventi specifici esistenti	L. 3,25 mld
TOTALE . . .	L. 21 mld

2. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza sullo stato di attuazione degli interventi.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 71

97A1652

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi alla sovvenzione globale per l'area di crisi di Crotone da effettuarsi negli anni 1996-1999, di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi sono limitati al 1996;

Visto che la commissione delle Comunità europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, la decisione C(94) 3767 del 16 dicembre 1994, concernente il programma operativo per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1 per la regione Calabria e la decisione C(96) 889 del 30 aprile 1996, concernente la sovvenzione globale per l'area di crisi di Crotone;

Considerato che nel contesto della suddetta decisione C(96) 889, l'Unione europea ha reso disponibili 34,992 MECU per il periodo 1996-1999 — ivi compresa la quota relativa al 1995 — a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, di cui 4,992 MECU provenienti dall'indicizzazione delle risorse complessivamente destinate alle regioni italiane dell'obiettivo 1;

Considerato che a fronte delle predette assegnazioni è previsto un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 20,516 MECU, di cui MECU 14,872 a carico dello Stato, MECU 4,998 a carico della regione e MECU 0,646 a carico di altri soggetti pubblici;

Considerato che, nel quadro del partenariato, si terrà conto in sede di definizione del complessivo piano finanziario delle iniziative strutturali cofinanziate dall'Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1, della predetta assegnazione comunitaria aggiuntiva e del relativo cofinanziamento nazionale;

Considerato che a fronte delle risorse provenienti dalla indicizzazione pari a MECU 4,992, le risorse pubbliche nazionali ammontano a MECU 4,998 e corrispondono alla complessiva quota posta a carico della regione per la sovvenzione globale;

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto importo a carico della regione, valutato in 9,996 miliardi di lire, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, atteso che le risorse per il finanziamento della restante quota nazionale pubblica sono già state individuate con riferimento ad altre fonti, mentre la regione Calabria ha manifestato di non avere proprie disponibilità per il finanziamento dell'iniziativa stessa;

Considerata inoltre l'opportunità di stabilire in una quota unica, in termini di cassa, l'intervento del suddetto Fondo di rotazione, visto l'importo complessivo a carico dello stesso;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/2544/R in data 21 novembre 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione della sovvenzione globale per l'area di crisi di Crotone, riguardante un insieme di misure pluriennali relative all'asse prioritario 2 (industria, artigianato e servizi alle imprese) del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1, sottoquadro regione Calabria, è autorizzato, in un'unica quota per il periodo 1996-1999, un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 9,996 miliardi a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata alla regione Calabria secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di motivate richieste inoltrate dalla regione medesima.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi al 1996, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La regione adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi alla sovvenzione globale.

5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultante dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. La regione effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 72

97A1638

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1996, con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parità uomo donna in materia di lavoro;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli Investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi rispettivamente dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca Europea per gli Investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93, recanti disposizioni per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;

Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al Regolamento CEE n. 2081/93;

Visti i programmi operativi a titolarità regionali e multiregionali, approvati dalla Commissione dell'Unione europea contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno 1996, a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al regolamento (CEE) 2081/93;

Viste le determinazioni del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 del 19 luglio 1996 notificate alla Commissione europea con nota del 21 ottobre 1996 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relative alla soppressione del finanziamento privato previsto per i programmi a titolarità Ministero del lavoro «Emergenza occupazionale Sud» e «Azioni innovative e A. T.» (obiettivo 3), e alla riduzione al 10% del contributo privato del programma «Emergenza occupazione Sud» (obiettivo 4).

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4852 del 18 novembre 1996 concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1996 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994 n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 1.191,3 miliardi, relative ai quadri comunitari di sostegno e di documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b, quali risultanti dalle allegate tabelle *A*, *B*, e *C* sono assicurate, per l'anno 1996, quanto a lire 837,9 miliardi dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987, quanto a lire 173,6 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 116,3 miliardi da contributi di operatori privati e quanto a lire 63,4 miliardi da altri interventi pubblici di settore.

2. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione grava sull'esercizio finanziario 1996.

3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente comma 1, il predetto Fondo di rotazione provvede, sulla base delle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, liquidando, in favore delle regioni e province autonome, titolari di programmi operativi, il primo anticipo a seguito della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i programmi multiregionali, le erogazioni saranno effettuate sulla base delle richieste che perverranno al Fondo medesimo dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari, nonché limitatamente alle regioni del centro nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge 492/1988, il cui ammontare

viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. I titolari di detti programmi verificano, altresì che per i progetti presentati dagli enti e società pubbliche, la relativa quota nazionale di cofinanziamento sia assicurata con risorse dei propri bilanci. Le risultanze di tale verifica sono comunicate, a cura delle regioni, al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.

6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.

7. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341.

8. A seguito delle verifiche di cui al punto 5, il CIPE, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adotta le necessarie variazioni alla presente delibera.

9. La presente delibera annulla e sostituisce quella adottata in data 9 maggio 1996, di cui vengono fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 70

Tabella A

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1996
(valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 1					
TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
ABRUZZO	6.802	1.700	-	616	9.118
MOLISE	3.783	946	-	604	5.333
CAMPANIA	25.472	6.368	-	4.853	36.693
PUGLIA	20.699	5.175	-	6.140	32.014
BASILICATA	15.413	3.853	-	832	20.098
CALABRIA	14.144	3.535	-	913	18.592
SICILIA	36.925	9.231	-	1.333	47.489
SARDEGNA	24.917	6.229	-	2.993	34.139
M.L. FORM. FORM.	-	-	6.992	-	6.992
M.L. IMPR. GIOV.	930	-	5.270	-	6.200
M.L. AZ. INNOV.	6.179	-	-	-	6.179
MIN. P.I. IST. PROF.	8.522	-	28.016	-	36.538
M.U.R.S.T.	-	-	21.544	8.164	29.708
M.L. FORM. P.A.	7.968	-	-	-	7.968
M.L. EMER. OCCUP.	26.784	-	-	2.462	29.246
M.L. FORM. EST.	-	-	1.626	-	1.626
TOTALE	**198.538**	**37.037**	**63.448**	**28.810**	**327.933**

Tabella B

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1996
(Valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 2

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	100	20	-	60	180
PIEMONTE	19.643	4.911	-	10.614	35.168
LOMBARDIA	2.064	520	-	980	3.564
FRIULI V. GIULIA	8.200	3.520	-	3.840	15.560
VENETO	8.720	1.752	-	1.032	11.504
LIGURIA	16.140	4.020	-	4.320	24.480
EMILIA R.	990	246	-	822	2.058
TOSCANA	14.204	3.416	-	2.896	20.516
UMBRIA	3.932	1.206	-	1.300	6.438
MARCHE	1.556	390	-	710	2.656
LAZIO	6.665	3.571	-	4.676	14.912
TOTALE OB. 2	**82.214**	**23.572**	-	**31.250**	**137.036**

OBIETTIVO 5B

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
PIEMONTE	2.574	643	-	1.130	4.347
LOMBARDIA	1.449	322	-	-	1.771
TRENTO	1.076	281	-	158	1.515
BOLZANO	2.143	536	-	235	2.914
FRIULI V. GIULIA	4.786	1.196	-	529	6.511
VENETO	7.514	1.854	-	858	10.226
LIGURIA	1.372	342	-	190	1.904
EMILIA R.	2.489	620	-	247	3.356
TOSCANA	5.688	1.394	-	1.026	8.108
UMBRIA	2.688	681	-	455	3.824
MARCHE	2.869	715	-	1.300	4.884
LAZIO	7.343	3.254	-	2.116	12.713
TOTALE OB. 5B	**41.991**	**11.838**	-	**8.244**	**62.073**

Tabella C

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1996
(Valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 3

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	3.992	998	-	-	4.990
PIEMONTE	39.294	9.824	-	-	49.118
LOMBARDIA	56.298	14.075	-	-	70.373
TRENTO	9.073	2.268	-	-	11.341
BOLZANO	7.875	1.969	-	-	9.844
FRIULI V.G.	17.157	4.289	-	-	21.446
VENETO	34.822	8.706	-	-	43.528
LIGURIA	13.593	3.399	-	-	16.992
EMILIA R.	59.191	14.797	-	-	73.988
TOSCANA	21.093	5.273	-	-	26.366
UMBRIA	9.798	2.450	-	-	12.248
MARCHE	11.824	2.956	-	-	14.780
LAZIO	39.344	9.836	-	-	49.180
M.L. FORM. OCC.	66.740	-	-	-	66.740
M.L. AZ. INNOV.	17.360	-	-	-	17.360
M.L. RAFF. SIST.	11.360	-	-	-	11.360
TOTALE OB. 3	**418.814**	**80.840**	-	-	**499.654**

OBIETTIVO 4

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	712	178	-	366	1.256
PIEMONTE	10.018	2.504	-	5.137	17.659
LOMBARDIA	17.077	4.269	-	8.758	30.104
TRENTO	2.123	531	-	1.067	3.721
BOLZANO	1.752	438	-	853	3.043
FRIULI V.G.	3.842	961	-	1.887	6.690
VENETO	9.746	2.437	-	5.166	17.349
LIGURIA	3.146	786	-	1.613	5.545
EMILIA R.	13.671	3.418	-	7.011	24.100
TOSCANA	5.707	1.427	-	2.927	10.061
UMBRIA	2.214	554	-	1.119	3.887
MARCHE	3.078	769	-	1.578	5.425
LAZIO	8.501	2.125	-	4.359	14.985
M.L. RICONV.RIQ.	12.253	-	-	5.455	17.708
M.L. AZ. INNOV.	1.477	-	-	606	2.083
M.L. RAFF. SIST.	1.042	-	-	-	1.042
TOTALE OB. 4	**96.359**	**20.397**	-	**47.902**	**164.658**

97A1639

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1994, con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125, concernente la parità uomo donna in materia di lavoro;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 1 comma 72 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93, recanti disposizioni per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;

Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5*b* di cui al regolamento CEE n. 2081/93;

Visti i programmi operativi a titolarità regionali e multiregionali, approvati dalla Commissione dell'Unione europea contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno 1994, a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5*b* di cui al regolamento (CEE) 2081/93;

Viste le determinazioni del Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 del 19 luglio 1996 notificate alla Commissione europea con nota del 21 ottobre 1996 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relative alla soppressione del finanziamento privato previsto per i programmi a titolarità Ministero del lavoro «Emergenza occupazionale Sud» e «Azioni innovative e A. T.» (obiettivo 3), e alla riduzione al 10% del contributo privato del programma «Emergenza occupazionale Sud» (obiettivo 4).

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4852 del 18 novembre 1996 concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1994 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994 n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 1.031,4 miliardi, relative ai quadri comunitari di sostegno e di documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5*b*, quali risultanti dalle allegate tabelle A, B, e C sono assicurate, per l'anno 1994, quanto a lire 769,6 miliardi dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/87, quanto a lire 154,5 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 96,5 miliardi da contributi di operatori privati e quanto a lire 10,7 miliardi da altri interventi pubblici di settore.

2. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione grava sull'esercizio finanziario 1996.

3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente comma 1, il predetto Fondo di rotazione provvede, sulla base delle vigenti disposizioni alle erogazioni di competenza, liquidando, in favore delle regioni e provincie autonome, titolari di programmi operativi, il primo anticipo a seguito della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per i programmi multiregionali, le erogazioni saranno effettuate sulla base delle richieste che perverranno al Fondo medesimo dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari, nonché limitatamente alle regioni del centro nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge 492/88, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1.

I titolari di detti programmi verificano, altresì che per i progetti presentati dagli enti e società pubbliche, la relativa quota nazionale di cofinanziamento sia assicurata con risorse dei propri bilanci. Le risultanze di tale verifica sono comunicate, a cura delle regioni, al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.

6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.

7. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341.

8. A seguito delle verifiche di cui al punto 5, il CIPE, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adotta le necessarie variazioni alla presente delibera.

9. La presente delibera annulla e sostituisce quelle adottate in data 23 giugno 1995 e 21 dicembre 1995 di cui vengono fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 68

Tabella A

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1994
(valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 1					
TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
ABRUZZO	8.470	2.118	-	433	11.021
MOLISE	3.783	946	-	604	5.333
CAMPANIA	24.491	6.123	-	4.853	35.467
PUGLIA	20.699	5.175	-	6.140	32.014
BASILICATA	10.619	2.655	-	572	13.846
CALABRIA	17.679	4.420	-	1.141	23.240
SICILIA	36.924	9.231	-	1.333	47.488
SARDEGNA	11.854	2.963	-	1.649	16.466
ML. FORM. FORM.	-	-	5.270	-	5.270
ML. IMPR. GIOV.	12	-	68	-	80
ML. AZ. INNOV.	4.657	-	-	-	4.657
M.U.R.S.T.	-	-	4.190	1.238	5.428
ML. FORM. P.A.	6.005	-		-	6.005
ML. EMER. OCCUP.	20.186	-	-	1.856	22.042
ML. FORM. EST.	-	-	1.226	-	1.226
TOTALE OB. 1	**165.379**	**33.631**	**10.754**	**19.819**	**229.583**

Tabella B

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1994
(Valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 2

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	100	20	-	60	180
PIEMONTE	17.790	4.448	-	9.614	31.852
LOMBARDIA	1.884	464	-	900	3.248
FRIULI V. GIULIA	7.440	3.200	-	3.480	14.120
VENETO	7.902	1.590	-	934	10.426
LIGURIA	14.580	3.640	-	3.900	22.120
EMILIA R.	896	224	-	744	1.864
TOSCANA	12.862	3.094	-	2.622	18.578
UMBRIA	3.560	1.092	-	1.178	5.830
MARCHE	1.408	352	-	644	2.404
LAZIO	6.036	3.234	-	4.240	13.510
TOTALE OB.2	**74.458**	**21.358**		**28.316**	**124.132**

OBIETTIVO 5B

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
PIEMONTE	1.673	418	-	735	2.826
LOMBARDIA	957	213	-	-	1.170
TRENTO	-	11	-	-	11
BOLZANO	1.088	287	-	133	1.508
FRIULI V. GIULIA	3.161	790	-	349	4.300
VENETO	4.965	1.225	-	567	6.757
LIGURIA	904	225	-	109	1.238
EMILIA R.	1.644	409	-	164	2.217
TOSCANA	3.757	921	-	678	5.356
UMBRIA	2.276	576	-	385	3.237
MARCHE	1.859	465	-	847	3.171
LAZIO	4.503	1.996	-	1.298	7.797
TOTALE OB. 5B	**26.787**	**7.536**	**-**	**5.265**	**39.588**

Tabella C

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1994
(Valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 3					
TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	3.640	910	-	-	4.550
PIEMONTE	35.829	8.957	-	-	44.786
LOMBARDIA	51.333	12.833	-	-	64.166
TRENTO	8.272	2.068	-	-	10.340
BOLZANO	7.181	1.795	-	-	8.976
FRIULI V.G.	15.643	3.911	-	-	19.554
VENETO	31.730	7.932	-	-	39.662
LIGURIA	12.376	3.094	-	-	15.470
EMILIA R.	54.057	13.514	-	-	67.571
TOSCANA	19.248	4.812	-	-	24.060
UMBRIA	8.941	2.235	-	-	11.176
MARCHE	10.773	2.693	-	-	13.466
LAZIO	35.794	8.948	-	-	44.742
M.L. FORM. OCC.	84.940	-	-	-	84.940
M.L. AZ. INNOV.	22.100	-	-	-	22.100
M.L. RAFF. SIST.	14.460	-	-	-	14.460
TOTALE OB.3	**416.317**	**73.702**	**-**	**-**	**490.019**

OBIETTIVO 4					
TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	642	160	-	329	1.131
PIEMONTE	9.014	2.253	-	4.622	15.889
LOMBARDIA	15.366	3.842	-	7.880	27.088
TRENTO	1.911	478	-	960	3.349
BOLZANO	1.577	394	-	768	2.739
FRIULI V.G.	3.458	864	-	1.698	6.020
VENETO	8.770	2.192	-	4.649	15.611
LIGURIA	2.830	708	-	1.452	4.990
EMILIA R.	12.302	3.075	-	6.309	21.686
TOSCANA	5.135	1.284	-	2.634	9.053
UMBRIA	1.993	498	-	1.007	3.498
MARCHE	2.769	692	-	1.420	4.881
LAZIO	7.649	1.912	-	3.923	13.484
M.L. RICONV.RIQ.	11.026	-	-	4.908	15.934
M.L. AZ. INNOV.	1.329	-	-	545	1.874
M.L. RAFF. SIST.	937	-	-	-	937
TOTALE OB.4	**86.708**	**18.352**	**-**	**43.104**	**148.164**

97A1640

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 29 gennaio 1997, n. 2.

Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del decreto interministeriale 27 novembre 1996, n. 37529. Riconoscimento degli enti ed organismi idonei per condurre le prove ufficiali di campo ai fini autorizzativi dei prodotti fitosanitari.

Al Ministero della sanità - Dip. alimenti, nutrizioni e sanità veterinaria

Al Ministero dell'ambiente - D.G.A.R.S.

Alle regioni e province autonome - assessorati agricoltura

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione nazionale coltivatori

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

All'Agrofarma

All'Unionchimica

Al GRIFA

All'Associazione italiana protezione piante c/o l'Università cattolica del «Sacro Cuore»

Alla Società italiana lotta alle malerbe c/o l'Università di Perugia - facoltà di agraria

All'Associazione italiana specialisti fitopatologi c/o il Consorzio fitosanitario obbligatorio

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE, del 15 giugno 1991, e successive modifiche, è stato emanato il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato sul supplemento ordinario n. 60 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Detto decreto legislativo prevede, tra l'altro, che le prove di campo occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario debbano essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti da questo Ministero.

In particolare è previsto, all'art. 4, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 194/95, che il riconoscimento di detti organismi è effettuato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su richiesta documentata degli interessati attestante il possesso dei requisiti prescritti e con spese a loro carico.

Con decreto interministeriale del 27 novembre 1996, n. 37529, in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 194/95, sono stati definiti sia i principi di buona pratica sperimentale che i requisiti necessari per il riconoscimento degli Enti preposti ad effettuare le prove di campo in questione.

Con la presente circolare si ritiene opportuno specificare i requisiti minimi di cui al decreto legislativo n. 194/95, allegato III, punto 2.2 dell'introduzione, primo e terzo trattino, relativi alle prove di campo per la determinazione dei dati di efficacia agronomica dei prodotti fitosanitari.

In particolare, per quel che concerne il personale tecnico e scientifico si precisa che questo deve essere costituito da minimo tre unità di cui:

un responabile scientifico o direttore di studio con laurea in scienze agrarie o con formazione equipollente ed esperienza almeno quinquennale nel settore;

due tecnici di campo con diploma o formazione equipollente;

Le strutture di detti enti od organismi debbono avere la disponibilità almeno di:

un locale adibito ad ufficio;

un magazzino per la conservazione e la preparazione dei prodotti fitosanitari e per il ricovero delle attrezzature;

un campo sperimentale o una serra o una camera di coltura per ogni tipo di prova prevista nella domanda di riconoscimento.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata a questo Ministero, utilizzando il modello fac-simile ed il questionario, debitamente compilato in ogni sua parte, allegati al citato decreto interministeriale, oltre a tutta la documentazione ritenuta necessaria a garantire il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 194/95 e dal decreto interministeriale in parola.

Si segnala che in allegato alla presente sono riportate le linee guida utili per la corretta formulazione dei questionari di cui sopra, relative alle istanze di riconoscimento da parte degli enti od organismi interessati ad ottenere l'idoneità a condurre le prove di campo di che trattasi.

A seguito del buon fine dell'istruttoria delle istanze di cui sopra, sentito il comitato consultivo tecnico-scientifico da istituire con apposito decreto, sarà adottato da questo Ministero il relativo provvedimento con il quale viene riconosciuta l'idoneità dell'ente od organismo ad effettuare le prove di campo con prodotti fitosanitari.

Il mantenimento del citato riconoscimento è subordinato all'esito favorevole delle verifiche periodiche effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, disposte da questo Ministero, su indicazione del comitato consultivo tecnico-scientifico di cui sopra.

Detta lista nazionale, così come disposto dal comma 8, art. 4 del decreto legislativo n. 194/95, verrà approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità e dell'ambiente.

Le verifiche in questione potranno avvenire in qualsiasi momento e/o fase di ricerca o sperimentazione svolta dagli enti od organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 7 del decreto legislativo summenzionato con oneri posti a carico di detti enti riconosciuti secondo le modalità e termini da stabilirsi con apposito provvedimento.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 35

ALLEGATO I

GUIDA

per la compilazione della scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali per la registrazione dei prodotti fitosanitari (ai sensi del decreto legislativo n. 194/95, art. 4, commi 5 e/o 7).

RICHIAMI LEGISLATIVI E LORO INTERPRETAZIONE.

In applicazione del decreto legislativo n. 194/95 di recepimento della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare dell'art. 4 di detto decreto legislativo che prevede prove ufficiali o ufficialmente riconosciute per lo studio dei prodotti fitosanitari allo scopo di produrre dati da allegare alla richiesta di registrazione, è necessario che queste siano condotte da organismo o enti riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (di seguito indicato MiRAAF). Il riconoscimento è attribuito a tutti gli organismi pubblici o privati, che dispongono di una struttura per sperimentazioni idonea per uno o più settori di attività, secondo le esigenze espresse negli allegati II e III del decreto legislativo n. 194/95 e qui di seguito riassunte.

A. Una struttura di sperimentazione è un insieme costituito da una o più unità sperimentali, compresa se necessario anche un'unità centrale, detta «Sede», avente il compito di coordinare l'attività della struttura. Secondo il punto 2.2 dell'allegato III del decreto legislativo n. 194/95, questa struttura, per effettuare le prove e le analisi a norma della sezione 6, punti da 6.2 a 6.7 dello stesso allegato, dovrà disporre di:

sufficiente personale scientifico e tecnico con un grado di istruzione, formazione, conoscenze specifiche ed esperienza consono con le mansioni da svolgere;

attrezzature adeguate per la corretta esecuzione delle prove e delle misure che si afferma di poter effettuare; tali attrezzature debbono essere adeguatamente conservate ed eventualmente tarate prima e dopo la loro utilizzazione, secondo un programma prestabilito;

adeguati campi sperimentali e, ove necessario, di serre, camere di coltura o magazzini; l'ambiente nel quale vengono svolte le prove non deve essere tale da invalidarne i risultati o incidere negativamente sulla prescritta accuratezza delle misure;

procedure e protocolli operativi usati per le prove, messi a disposizione di tutto il personale interessato;

archivi per la conservazione di una registrazione di tutte le osservazioni originali, dei relativi calcoli e dati derivati, delle operazioni di taratura e della relazione finale della prova, per tutto il tempo in cui il prodotto di cui trattasi è autorizzato nella Comunità.

B. La struttura deve inoltre garantire che il livello qualitativo dell'attività svolta sia adeguato al tipo, alla portata o al volume dell'attività stessa ed agli scopi perseguiti.

C. L'organismo di prova, ove richiesto dal Ministero della sanità dovrà rendere disponibile, prima dell'inizio della prova, informazioni particolareggiate sulla stessa, comprendenti almeno l'indicazione del luogo in cui viene effettuata e dei prodotti fitosanitari impiegati.

Il riconoscimento degli enti o organismi suddetti è effettuato con decreto del MiRAAF, previo parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico in merito alla richiesta documentata degli interessati, attestante il possesso dei requisiti precedentemente elencati e quindi l'attitudine dell'ente od organismo a realizzare studi sui prodotti fitosanitari la cui qualità è tale da permettere l'utilizzazione dei dati prodotti, per integrare il dossier ai fini della registrazione. La verifica del rispetto di tali esigenze è fatta mediante:

1. l'esame, da parte dell'apposito comitato consultivo, della documentazione presentata per la richiesta di riconoscimento;

2. l'eventuale richiesta di ulteriori informazioni a scopo integrativo delle notizie riportate dalla domanda presentata.

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato a verifiche del rispetto di tali esigenze mediante ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del MiRAAF, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente.

LINEE GUIDA GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA.

Le linee di seguito riportate sono delle indicazioni per guidare il richiedente nella compilazione della scheda; esse non rappresentano quindi requisiti minimi dell'ente od organismo di prova. Oltre alle indicazioni della presente circolare, i richiedenti sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 194/95 e del decreto interministeriale del 27 novembre 1996, n. 37529. Gli enti o organismi di prova richiedenti inoltre si impegnano a fornire alle autorità incaricate alla valutazione della domanda di riconoscimento tutte le informazioni in modo completo, chiaro e veritiero, specialmente quelle a risposta del questionario. Tutte le informazioni complementari giudicate dal richiedente utili per le autorità valutative delle richieste dovranno essere comunicate. Tutte le richieste di riconoscimento da inoltrare al MiRAAF debbono essere costituite da:

1. Una domanda formale amministrativa secondo lo schema di cui all'allegato II del decreto interministeriale di cui sopra;

2. Un dossier rispondente allo schema di cui all'allegato III e/o IV del citato decreto interministeriale «Richiesta di riconoscimento di idoneità a condurre prove ufficiali per prodotti fitosanitari».

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE O ORGANISMO.

I dati identificativi dell'ente, il settore di attività, la localizzazione e l'organizzazione del richiedente (con l'identificazione e la ripartizione delle responsabilità) per la riuscita della sperimentazione per cui è stata fatta richiesta di riconoscimento, debbono essere tali da permettere la realizzazione di prove di qualità. Nella scheda deve essere indicata la denominazione ufficiale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA dell'ente od organismo di prova e/o dell'eventuale sub unità.

Devono inoltre essere indicate le/la persone/a che assumono la responsabilità legale e gestionale dell'ente/organismo (una persona può ricoprire più di un incarico), quali:

rappresentante legale dell'ente/organismo e/o persona delegata;

responsabile scientifico delle attività di sperimentazione di tutto l'ente/organismo;

responsabile amministrativo dell'ente/organismo.

Per ognuna delle persone indicate riportare anche i dati anagrafici.

2. SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE O ORGANISMO.

Le attività generali dell'ente/organismo possono essere le più disparate. Si invita ad indicare solo i settori principali ed attinenti all'oggetto della domanda. Nell'elenco della scheda sono riportati alcuni settori operativi ma questo non deve essere considerato esaustivo;

3. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE O ORGANISMO DI SPERIMENTAZIONE.

Personale - Definizioni del personale che deve comparire:

1) responsabile scientifico dell'organismo di prova;

2) direttore dello studio;

3) responsabile/i tecnico/i di campo;

4) tecnici sperimentatori;

5) ausiliari.

L'effettività, la qualificazione iniziale, la continua informazione, l'esperienza professionale e l'inquadramento del personale fisso e a tempo determinato (avventizio) debbono assicurare la realizzazione degli studi di qualità. In particolare i livello di competenza del personale deve essere adeguato ed in accordo con le responsabilità assunte. Presso l'organismo in prova, per ogni persona deve essere tenuta una scheda che descriva la sua formazione iniziale (titolo di studio), l'aggiornamento e l'esperienza professionale acquisita. Nella scheda, per ognuna delle qualifiche riportate, indicare il nominativo, i dati anagrafici ed il titolo di studio della/e persona/e che riveste quella qualifica. Alla fine dell'elenco riassumere il numero del personale classificandolo per livello di istruzione. Allegare almeno il *curriculum* del responsabile scientifico dell'ente/organismo di prova.

Indicazione sommaria dei tipi di prove effettuate: L'elencazione deve essere tale da permettere anche di individuare l'effettiva capacità organizzativa ed esecutiva dell'ente/organismo derivante da esperienze passate di attività.

4. UNITÀ DI ASSICURAZIONE DI QUALITÀ.

Il programma di assicurazione deve seguire le indicazioni riportate nell'allegato II, capitolo 3 «programma per assicurare la qualità», del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

Detto programma deve essere riportato al punto 4 della scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento.

5. (4.)* STRUTTURE.

Le strutture comprendono: i locali di conservazione e preparazione dei prodotti fitosanitari, di ricovero dell'attrezzatura, i campi, le serre, le camere di coltura, i magazzini, i locali per il trattamento delle informazione, ecc. La localizzazione, le loro caratteristiche e disponibilità debbono essere tali da assicurare la realizzazione della sperimentazione ed essere conformi alle regole di igiene e sicurezza vigenti. In particolare i locali per la conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari per la sperimentazione debbono essere protetti da eccessi di temperatura, umidità ed irraggiamento sia per assicurare una corretta conservazione degli stessi, che per proteggere l'operatore da possibili rischi. Nella scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento è necessario che il richiedente indichi le strutture disponibili (e non necessariamente in proprietà) al momento della formulazione della richiesta o nel periodo precedente (massimo 2 anni). Riportare la localizzazione, le caratteristiche, la disponibilità ed una breve descrizione delle strutture e, per le strutture fisse, allegare eventualmente la planimetria. L'organismo di prova deve, al momento della comunicazione all'unità sanitaria locale dei dati per l'identificazione delle aree di esecuzione delle prove, inviare una copia stessa al MiRAAF.

6. (5.)* PROCEDURE.

Il centro di sperimentazione deve disporre di una documentazione sufficiente in materia di procedure e/o protocolli usati nelle prove, in cui siano descritti:

le modalità di spedizione, ricevimento, registrazione e gestione dei prodotti fitosanitari utilizzati per la sperimentazione;

l'allestimento della sperimentazione (predisposizione di un protocollo di sperimentazione);

l'applicazione dei prodotti fitosanitari;

le registrazione di tutte le osservazioni originali, dei relativi calcoli e dati derivati, delle operazioni di taratura e della reazione finale della prova.

Le procedure operative devono permettere di rispettare le consegne di sicurezza e di segretezza nella sperimentazione. Nella scheda elencare le procedure ed i protocolli usati nelle prove sperimentali in corso e/o precedentemente eseguite. Riportare inoltre le indicazioni sulle modalità seguite per lo smaltimento degli avanzi dei prodotti fitosanitari che restano inutilizzati dopo i trattamenti. Queste debbono permettere sia il rispetto delle norme della sicurezza ambientale e degli operatori sia garantire l'assenza di fenomeni di contaminazione che possono essere causa di distorsione nei risultati che scaturiranno dalla prova.

7. (6.)* ATTREZZATURE.

L'ente/organismo di prova deve dimostrare la disponibilità di strumenti di misura per i prodotti fitosanitari da distribuire, attrezzatura idonea per le prove di campo di cui si chiede il riconoscimento ed in particolare per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e la rilevazione valutazione dei risultati.

Il materiale per la sperimentazione e per i rilevamenti debbono essere di concezione appropriata e disponibile in numero sufficiente per l'attività prevista dell'ente o organismo di prova; per esempio le irroratrici dei prodotti fitosanitari debbono essere adatte ai criteri della sperimentazione. Il mantenimento, la regolazione, la taratura e le procedure operative di utilizzazione dell'attrezzatura devono essere adeguatamente registrati. L'obiettivo ed il contenuto di queste procedure operative devono seguire le raccomandazioni per la redazione delle procedure operative nel quadro delle buone pratiche sperimentali. Nella compilazione del punto 6 elencare le attrezzature e qualsiasi materiale che si ritiene importante per l'esecuzione della sperimentazione e per i rilevamenti. Indicare inoltre se esiste un programma di conservazione e manutenzione ordinaria della stessa.

8. (7.)* DOCUMENTAZIONE.

L'organismo di prova deve disporre di una documentazione di base, da elencare al punto 7, sufficiente in materia di:

protezione delle colture;

metodi di sperimentazione (OEPP, etc.);

metodi e procedure operative;

riconoscimento delle avversità delle colture;

trattamento statistico dei dati;

etc.

9. (8.)* ARCHIVIO DATI SPERIMENTAZIONE.

La documentazione dell'attività dell'organismo deve essere tenuta aggiornata. In particolare dovrà essere redatta ed aggiornata una lista di tutte le sperimentazioni condotte; in particolare per ciascuna sperimentazione dovranno risultare:

nome e indirizzo del committente della sperimentazione;

la natura e l'obiettivo della sperimentazione;

la data ed il luogo di inizio e di allestimento della sperimentazione;

le modalità seguite;

la data di conclusione della sperimentazione;

la data di redazione e conclusione della relazione finale della prova.

La documentazione sulla sperimentazione deve essere precisa e raccogliere, in ordine cronologico, per ogni sperimentazione, anche le seguenti informazioni:

la descrizione della sperimentazione;

le operazioni effettuate, registrate in ordine cronologico;

le osservazioni ed i commenti;

la relazione finale della sperimentazione (per ogni sperimentazione conclusa).

Tutta la documentazione della sperimentazione deve essere conservata in un archivio che ne assicuri la non alterazione per tutto il tempo richiesto. I dati grezzi, i calcoli, le relazioni finali possono essere conservati anche in copia su supporto magnetico; in tal caso è necessario che il software utilizzato lasci traccia di ogni modifica apportata e conservi sempre una copia inalterata della vecchia versione prima della modifica apportata. Nella scheda indicare le modalità di conservazione della documentazione. Nel caso dell'uso di software di archiviazione è necessario che nella scheda sia indicata la tipologia di questo.

10 (9.)* SETTORI DELLE PROVE IN CAMPO DI CUI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO.

L'ente o organismo che dimostra, da quanto riportato nella scheda, di possedere i requisiti necessari, può richiedere il riconoscimento per una o più delle tipologie di prova di campo previste dal decreto legislativo n. 194/95 all'allegato III, punto 2.4 dell'introduzione e punti da 6.2 a 6.6 e/o punti 8.1, 8.5, 8.6 e all'allegato II, punti da 6.1 a 6.3.

L'ente o organismo di prova può proporre il riconoscimento anche per altri settori di prova non elencati nel modulo, purché sussistano i presupposti precedentemente elencati.

(*) I numeri tra parentesi si riferiscono ai relativi capitoli della scheda da compilarsi in caso di riconoscimento per le prove di campo di efficacia biologica dei prodotti fitosanitari (art. 4, comma 5 del decreto legislativo n. 194/95)

97A1674

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 24 febbraio 1997, n. 3.

Modalità di distribuzione dei medicinali inibitori della proteasi (Crixivan della Merck Sharp & Dohme, Invirase della Roche e Norvir della Abbott) per la cura dei pazienti affetti da AIDS.

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

All'Istituto superiore di sanità

Al Comando carabinieri per la sanità

Alla Federfarma

Alle Associazioni distributori dei medicinali

Alla Merck Sharp e Dohme

Alla Roche S.p.a.

Alla Abbott S.p.a.

Al momento attuale, il trattamento farmacologico antiretrovirale con inibitori della proteasi registrati per uso clinico in combinazione con altri antiretrovirali viene effettuato impiegando le specialità medicinali denominate Crixivan (principio attivo Inadivir), Invirase (principio attivo Saquinavir), Norvir (principio attivo Ritonavir).

Tali prodotti sono stati autorizzati all'immissione in commercio, mediante la procedura europea centralizzata di cui al Regolamento CEE n. 2309/93, e sono stati classificati, ai fini della rimborsabilità, nella fascia *a)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 con uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie, nonché ad altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali, nelle attività di assistenza ai soggetti con infezioni da AIDS (contrassegno H).

Al fine di consentire la disponibilità di tali medicinali anche attraverso le farmacie, senza ulteriori oneri di spesa per il S.S.N., la Federfarma e le Associazioni di distributori all'ingrosso dei farmaci si sono dichiarate disponibili ad effettuare, in via provvisoria, la dispensazione dei farmaci in questione a titolo completamente gratuito; inoltre, le aziende farmaceutiche interessate hanno assicurato la fornitura delle specialità medicinali in questione alle ASL dietro ordine scritto, con consegna a proprie spese presso i distributori all'ingrosso di farmaci e farmacisti, secondo le indicazioni fornite nell'ordine citato.

Pertanto le regioni possono ora garantire tramite le ASL la disponibilità degli inibitori della proteasi, oltre che presso i centri impegnati nell'attività di assistenza e terapia delle patologie da AIDS, anche nelle farmacie aperte al pubblico ubicate nel proprio territorio.

I medicinali verranno forniti dalle aziende farmaceutiche, di cui all'oggetto, in base all'ordine scritto delle ASL e saranno consegnati dalle stesse aziende ai distributori all'ingrosso di farmaci e farmacisti, con diretta fatturazione all'ASL richiedente, al consueto prezzo di cessione. I medicinali in questione potranno essere, quindi, dispensati anche dai farmacisti senza costo aggiuntivo per la distribuzione, esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dai predetti Centri di assistenza e terapia dei pazienti affetti da AIDS. Le ASL sono tenute a verificare, nei modi consueti, la corrispondenza dei quantitativo di medicinali distribuito nelle farmacie, dietro prescrizione medica limitativa, all'ordinativo richiesto alle ditte interessate.

Compete alle ASL la determinazione del quantitativo di medicinali necessari al fabbisogno del proprio bacino d'utenza, sia riguardo alle confezioni distribuite direttamente sia in riferimento a quelle dispensate, con le modalità suddette, presso le farmacie aperte al pubblico, individuando in base ai dati disponibili le farmacie e i relativi distributori maggiormente coinvolti in questo regime di dispensazione.

Il Ministro: BINDI

97A1711

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Il conventino», in Bergamo, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri provenienti dalla Colombia, Bolivia, Perù, Ecuador, Romania, Cile e Brasile.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 12 febbraio 1997, l'associazione «Il Conventino», con sede in Bergamo, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, provenienti dalla Colombia, Bolivia, Perù, Ecuador, Romania, Cile e Brasile.

97A1694

Autorizzazione all'associazione A.I.B.I. «Amici dei Bambini» in Milano, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Cina.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 15 febbraio 1997, l'associazione A.I.B.I. «Amici dei Bambini», con sede in Milano, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Cina.

97A1695

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 marzo 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1703,32
ECU	1938,04
Marco tedesco	996,91
Franco francese	295,51
Lira sterlina	2753,76
Fiorino olandese	886,41
Franco belga	48,321
Peseta spagnola	11,765
Corona danese	261,37
Lira irlandese	2668,42
Dracma greca	6,360
Escudo portoghese	9,929
Dollaro canadese	1243,57
Yen giapponese	13,981
Franco svizzero	1148,64
Scellino austriaco	141,65
Corona norvegese	245,40
Corona svedese	223,40
Marco finlandese	334,05
Dollaro australiano	1344,60

97A1730

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del comitato di sorveglianza della liquidazione del patronato IPAS

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1997 è stato prorogato al 30 novembre 1997 il mandato del comitato di sorveglianza della liquidazione dell'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS).

97A1693

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione del nuovo statuto della «Fondazione Elide Malavasi», in Bologna

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1996 sono state approvate le modifiche agli articoli 6, 8, 9, 10 e 14 e la soppressione dell'art. 16 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 671 del 12 giugno 1985, e viene conseguentemente approvato il nuovo statuto della «Fondazione Elide Malavasi», composto di quindici articoli, così come risultante a seguito delle modifiche apportate, riportato nell'allegato *B* dell'atto modificativo di statuto in data 17 novembre 1995, n. 56363 di repertorio, n. 6088 di fascicolo.

97A1697

Autorizzazione alla scuola media statale «Giulio Cesare» di Gambettola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Forlì n. 204 del 9 ottobre 1996 il preside *pro-tempore* della scuola media statale «Giulio Cesare» di Gambettola è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'ente che legalmente rappresenta la cessione a titolo gratuito di un microscopio con adattatore per foto ed una telecamera del valore di L. 2.522.800, fatte dalla Banca di credito cooperativo di Savignano sul Rubicone.

97A1641

Autorizzazione alla scuola media statale «Ippolito Nievo» di Gambettola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Forlì n. 203 del 9 ottobre 1996 il preside *pro-tempore* della scuola media statale «Ippolito Nievo» di Gambettola è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'ente che legalmente rappresenta la cessione a titolo gratuito di un computer ed una stampante del valore complessivo di L. 5.950.000, nonché di materiale di arredo del valore di L. 3.503.360, fatta dall'amministrazione comunale di Gambettola.

97A1642

Autorizzazione alla scuola media statale di Rocchetta Tanaro - sezione staccata della scuola media statale «Goltieri» di Asti, ad accettare alcune donazioni.

Con decreto prefettizio n. 4818 del 13 luglio 1996 il preside della scuola media statale di Rocchetta Tanaro - sezione staccata della scuola media statale «Goltieri» di Asti, è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'istituto che rappresenta, le donazioni di:

arredi del valore di L. 17.429.000, fatta dal sottocomitato C.R.I. di Saronno;

apparecchiature informatiche e casse acustiche del valore di L. 5.790.000, fatta dalla sezione AVIS di Romentino;

personal computer e materiale per uso didattico del valore di L. 8.753.000, fatta dalla scuola media statale «Longo» di Curtarolo.

97A1644

Autorizzazione alla scuola media statale «Dalla Chiesa» di Nizza Monferrato ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 4815 del 13 luglio 1996 il preside della scuola media statale «Dalla Chiesa» di Nizza Monferrato è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'istituto che rappresenta, la donazione di una lavagna a parete del valore di L. 178.400 ed un mobile a porte scorrevoli del valore di L. 315.250, fatte dalle docenti Maria Cavalieri e Maria Grazia Rolando.

97A1643

Autorizzazione alla scuola media statale «Goltieri» di Asti ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 4798 del 13 luglio 1996 il preside della scuola media statale «Goltieri» di Asti, è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'istituto che rappresenta, la donazione di materiale per uso didattico del valore complessivo di L. 445.000 fatta dal Circolo filarmonico astigiano.

97A1645

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rideterminazione definitiva del finanziamento del progetto «Opere per la protezione della fascia costiera del golfo di Cagliari».

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1997, è definitivamente determinato, in L. 3.431.000.000, il finanziamento per il progetto «Opere per la protezione della fascia costiera del golfo di Cagliari».

97A1611

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 25 ottobre 1982 all'impresa R.E.A. S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), s.s. 87, km 20,700 del prodotto fitosanitario Metal, registrato al numero 4852.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con decreto ministeriale 23 marzo 1995 all'impresa Cyanamid - Italia, con sede in Catania, via F. Gorgone, z.i. del prodotto fitosanitario Cascade 20 EC, registrato al numero 8733.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con decreto ministeriale 23 marzo 1995 all'impresa Cyanamid - Italia, con sede in Catania, via F. Gorgone, z.i. del prodotto fitosanitario Cascade 50 EC, registrato al numero 8734.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 12 gennaio 1989 all'impresa R.E.A. S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), s.s. 87, km 20,700 del prodotto fitosanitario Basaphos, registrato al numero 5689.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 29 ottobre 1986 all'impresa R.E.A. S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), s.s. 87, km 20,700 del prodotto fitosanitario Imibas, registrato al numero 6823.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 11 novembre 1996 all'impresa Ind. chimiche Caffaro, con sede in Milano, via Borgonuovo, 14 del prodotto fitosanitario Kentan, registrato al numero 8985.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 27 novembre 1982 all'impresa Biochem - S.r.l., con sede in Gorizia, via E. Fermi, 33 del prodotto fitosanitario Bip-P, registrato al numero 5048.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 2 luglio 1977 all'impresa Agronova - S.r.l., con sede in Bologna, via Massarenti, 221/6 del prodotto fitosanitario Cipcol, registrato al numero 2626.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 7 settembre 1974 all'impresa Sariaf - S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), via S. Silvestro, 1 del prodotto fitosanitario Bagnante Adesivo Sariaf, registrato al numero 1702.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 18 ottobre 1977 all'impresa Sariaf - S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), via S. Silvestro, 1 del prodotto fitosanitario Sargamma, registrato al numero 2655.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 6 luglio 1979 all'impresa Sariaf - S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), via S. Silvestro, 1 del prodotto fitosanitario Maladust - 25 polvere bagnabile, registrato al numero 3193.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 29 ottobre 1986 all'impresa R.E.A. S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), s.s. 87, km 20,700 del prodotto fitosanitario Bavip, registrato al numero 6824.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 maggio 1987 all'impresa R.E.A. S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), s.s. 87, km 20,700 del prodotto fitosanitario Aldicarb - REA, registrato al numero 7079.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 24 giugno 1987 all'impresa R.E.A. S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), s.s. 87, km 20,700 del prodotto fitosanitario Terbufos - REA, registrato al numero 7150.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 7 febbraio 1985 all'impresa Sariaf - S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), via S. Silvestro, 1 del prodotto fitosanitario Maladust - 10, registrato al numero 6256.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 sono revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Sovcoor S.r.l., con sede in Milano, via Vittor Pisani, 20:

1) Bruskor - registrazione n. 6540, D.M. 3 ottobre 1985;

2) Grankor - registrazione n. 6542, D.M. 3 ottobre 1985;

3) Fankor - registrazione n. 6541, D.M. 3 ottobre 1985;

4) Simazicor - registrazione n. 7459, D.M. 14 aprile 1988;

5) Prakor - registrazione n. 5387, D.M. 14 settembre 1983;

6) Mancorame - registrazione n. 6291, D.M. 13 marzo 1985;

7) Mancor - registrazione n. 6244, D.M. 15 febbraio 1985;

8) Zolfocor - registrazione n. 6289, D.M. 13 marzo 1985;

9) Error - registrazione n. 6547, D.M. 29 ottobre 1985.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 sono revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Pool-Bionalysis Italiana, con sede in Milano, via T. Gulli, 45:

1) Derattizzante Steininger - registrazione n. 0481, D.M. 18 marzo 1977;

2) Derattizzante a nastro Steininger idrofugo - registrazione n. 0537, D.M. 18 marzo 1977;

3) Blocco derattizzante Steininger idrofugo - registrazione n. 0480, D.M. 18 marzo 1977.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 febbraio 1997 sono revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Industrie chimiche Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Borgonuovo, 14:

1) 2,4 Diserbin P - registrazione n. 5464, D.M. 10 ottobre 1983;

2) 2,4 Diserbin pasta - registrazione n. 5591, D.M. 28 dicembre 1983;

3) 2,4 Diserbin PN - registrazione n. 7612, D.M. 23 novembre 1988;

4) Alacaf - registrazione n. 7750, D.M. 27 aprile 1989;

5) Armex - registrazione n. 1236, D.M. 8 marzo 1973;

6) Bluzin - registrazione n. 1382, D.M. 16 novembre 1973;

7) Caffazin 80 - registrazione n. 1214, D.M. 10 giugno 1974;

8) Caffazin blu - registrazione n. 1218, D.M. 10 giugno 1974;

9) Carbinox 20 - registrazione n. 3334, D.M. 13 marzo 1980;

10) Coccidol - registrazione n. 3362, D.M. 26 ottobre 1979;

11) Cuprorganico Caffaro - registrazione n. 1514, D.M. 14 marzo 1974;

12) Dacol 5 UP - registrazione n. 3365, D.M. 26 ottobre 1979;

13) Dacol D pasta - registrazione n. 5092, D.M. 29 novembre 1982;

14) Dacol F pasta - registrazione n. 5085, D.M. 29 novembre 1982;

15) Dacol L 20 - registrazione n. 712, D.M. 9 maggio 1972;

16) Dicaffaro - registrazione n. 6749, D.M. 19 giugno 1986;

17) Dinitiol cereali - registrazione n. 5215, D.M. 10 febbraio 1983;

18) Dinitiol P 10 - registrazione n. 5132, D.M. 22 dicembre 1982;

19) Dinitiol P 14 - registrazione n. 5124, D.M. 22 dicembre 1982;

20) Dinitiol pasta - registrazione n. 4898, D.M. 8 settembre 1982;

21) Diserbo bietola - registrazione n. 6120, D.M. 19 ottobre 1984;

22) Disermix cereali - registrazione n. 5353, D.M. 11 maggio 1983;

23) Disulfan - registrazione n. 4858, D.M. 21 giugno 1982;

24) Dodil U.P. - registrazione n. 1195, D.M. 26 marzo 1973;

25) Endoverderin - registrazione n. 2936, D.M. 12 aprile 1978;

26) Escatopo - registrazione n. 4342, D.M. 25 maggio 1981;

27) Fosmet Caffaro - registrazione n. 6754, D.M. 8 luglio 1986;

28) Graminacid Caffaro - registrazione n. 1475, D.M. 28 maggio 1974;

29) Liquifos 10 - registrazione n. 2183, D.M. 13 marzo 1975;

30) Liquifos 20 - registrazione n. 2621, D.M. 2 luglio 1977;

31) Lusadon 5 G - registrazione n. 2937, D.M. 12 aprile 1978;

32) Mancozin Caffaro - registrazione n. 5051, D.M. 27 novembre 1982;

33) Manebina Caffaro - registrazione n. 4261, D.M. 8 ottobre 1981;

34) Mastice antiverme T - registrazione n. 5826, D.M. 27 marzo 1984;

35) Metam sodio Caffaro - registrazione n. 5087, D.M. 29 novembre 1982;

36) Nubex M. - registrazione n. 5086, D.M. 29 novembre 1982;

37) Ormocaffaro soluzione - registrazione n. 7308, D.M. 10 dicembre 1987;

38) Piracil - registrazione n. 5979, D.M. 26 luglio 1984;

39) Polisolfuro bario Caffaro - registrazione n. 1344, D.M. 14 gennaio 1974;

40) Randol Caffaro - registrazione n. 4505, D.M. 8 ottobre 1981;

41) Regranex - registrazione n. 7193, D.M. 3 luglio 1987;

42) Riscald control aerosol - registrazione n. 5208, D.M. 10 febbraio 1983;

43) Solgas - registrazione n. 3943, D.M. 16 ottobre 1980;

44) Terfit 4 G - registrazione n. 2431, D.M. 12 marzo 1975;

45) Utamanebina Caffaro - registrazione n. 4174, D.M. 17 febbraio 1981;

46) Utarame S Caffaro - registrazione n. 3794, D.M. 15 settembre 1980;

47) Utazin Caffaro - registrazione n. 3513, D.M. 28 novembre 1979;

48) Utazin S 20 Caffaro - registrazione n. 4176, D.M. 17 febbraio 1981;

49) Utazineb S Caffaro - registrazione n. 4175, D.M. 17 febbraio 1981;

50) Utaziramit Caffaro - registrazione n. 4077, D.M. 1° dicembre 1980;

51) Utaziramit S Caffaro - registrazione n. 4148, D.M. 28 gennaio 1981;

52) Zinebina 80 Caffaro micronizzata tipo blu - registrazione n. 3318, D.M. 25 ottobre 1979;

53) Ziramit - registrazione n. 4079, D.M. 9 dicembre 1980.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del 10 febbraio 1997 sono revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa P. K. S.r.l., con sede in Padova, via Tadi n. 29:

1) Zolfo bagnabile 60 - registrazione n. 544, D.M. 14 ottobre 1972;

2) Thion 80 - registrazione n. 664, D.M. 6 giugno 1972;

3) Zolfo colloidale A.A. - registrazione n. 3856, D.M. 10 settembre 1980;

4) Thion 90 - registrazione n. 3887, D.M. 3 ottobre 1980;

5) Bagnante Miranda - registrazione n. 2278, D.M. 24 aprile 1975.

97A1646

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 281 in data 31 gennaio 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Coop. agricola forestale Carnia Legno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo, costituita il 3 agosto 1985 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Pietro Morassi con studio in Tolmezzo, via Battisti, 3.

Con deliberazione n. 280 in data 31 gennaio 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Coop. C.M.S. Costruzioni metalmeccaniche e servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torviscosa, costituita il 16 dicembre 1985 per rogito notaio dott. Lodovico Ponton di S. Giorgio di Nogaro ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Andrea Montich con studio in Udine, via Tavagnacco, 83/4.

Con deliberazione n. 282 in data 31 gennaio 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Mediterranea servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Medea, costituita il 3 marzo 1993 per rogito notaio dott. Riccardo Petrosso di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Cardegna con studio in Gorizia, via Mameli, 8.

Con deliberazione n. 283 in data 31 gennaio 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Euras Europea assistenza - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Udine, costituita il 12 settembre 1994 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Siciliani con studio in Udine, viale Ledra, 52.

97A1612

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: Q05C «sociologia dei processi economici e del lavoro».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1701

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo concernente: «Trasferimento del portafoglio assicurativo dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Assurances alla Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, seconda colonna, al primo rigo del secondo comma, dove è scritto: «Il trasferimento, autorizzato come sopra ed effettuato con l'*assegno* dell'Isvap, ...», leggasi: «Il trasferimento, autorizzato come sopra ed effettuato con l'*assenso* dell'Isvap, ...».

97A1616

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.